



CITTA' DI MESERO

Citta' Metropolitana

Deliberazione N. 21
In data 27-06-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta Pubblica

Oggetto:	ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2025 TARIP, DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE.
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di giugno alle ore 12:15 nella Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello risultano:

DOTT.GARAVAGLIA DAVIDE	P	BAROLI STEFANO	P
ZOIA ANNALISA	P	PALMA FABRIZIO	A
MAGGI FRANCESCA	A	SERRAVALLI ANDREA	A
BERRA ASSUNTA	P	BERRA DAVIDE	P
MOLLA VERONICA	P	FRANCHINO SIMONE	P
BERTARELLI GIORGIO ATILA	P	BARBIERI NICOLO'	A
LUI MATTEO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Dott.ssa Grosso Gabriella, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. DOTT.GARAVAGLIA DAVIDE nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

Oggetto:

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2025 TARIP, DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto n. 3 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025.

Quanto alla articolazione tariffaria TARI, il Sindaco ricorda che il Piano Economico Finanziario, contenente tutte le spese di recupero e smaltimento rifiuti, oltre alle altre spese per l'igiene urbana, ha durata biennale, viene cioè costruito ogni due anni. Per l'anno in corso, il Sindaco specifica che non si approva il PEF che verrà costruito il prossimo anno, bensì si rivedono le tariffe. A tal proposito dà atto che nell'anno in corso si è fatto un buon lavoro per sgravare le utenze.

Il lavoro fatto, spiega il Sindaco, ha consentito di assicurare utenze TARI di valore uguale a quelle dell'anno precedente, se non inferiore. Enuncia i dati della simulazione fatta recanti la riduzione percentuale per i Cittadini della TARI. Conclude dando atto che solo il 3% dei Cittadini avrà un aumento della TARI. Giustifica i casi di aumento del 70 – 80% della tariffa in quanto ricollegabili a casi particolari, come ad esempio allorché l'utente abbia iniziato a pagare la TARI l'anno precedente solo a fine anno, mentre nell'anno in corso pagherà l'intero anno. Il Sindaco dichiara che l'andamento generale delle tariffe è stazionario, se non di miglioramento.

A questo punto il Sindaco illustra il lavoro fatto sulle utenze non domestiche, commerciali e industriali, al fine di cercare di sgravare il piccolo commercio. Specifica che trattasi di operazione non facile in quanto il Consiglio Comunale incontra limiti imposti dalla legge. Comunque viene mantenuta l'aliquota più bassa possibile per i negozi di vicinato e viene mantenuta più alta possibile per le attività industriali. Ciononostante, attesta che rimangono delle discrepanze importanti tra i negozi di vicinato e le realtà industriali tenuto conto della potenzialità di generare rifiuti. Dà atto che si attendono le nuove delibere ARERA che saranno emanate l'anno prossimo per fare un'analisi volta a redigere un PEF che dia maggiore respiro ai Cittadini ed ai negozi di vicinato e al commercio locale. Aggiunge il Sindaco che si è dato corso altresì ad una lotta contro l'abusivismo a fronte di aziende aperte che non hanno fatto la denuncia TARI, questo grazie all'Ufficio di Polizia Locale.

Il lavoro di articolazione tariffaria intrapreso per dare maggior beneficio a cittadini ed ai negozi di vicinato - precisa il Sindaco - durerà tutto l'anno per giungere preparati l'anno successivo allorché si redigerà il PEF vero e proprio.

Terminata l'illustrazione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

Rilevata l'indifferibilità e urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, detta la disciplina della propria organizzazione;

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, anche da postazioni diverse;

Vista la delibera di Consiglio Comunale nr.15 del 30.07.2022 con la quale si disciplina la modalità della seduta del Consiglio Comunale in videoconferenza;

Dato atto che nella presente seduta:

- ❖ Il Segretario comunale e l'Assessore Molla Veronica partecipano alla seduta in modalità di videoconferenza;
- ❖ è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- ❖ è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Si procede all'esame della proposta illustrata dal Sindaco;

Considerato che la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo (o corrispettivo, in caso di applicazione del comma 668, dell'art. 1, della suddetta Legge) sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

Preso atto che il Comune di Mesero, così come specificato dal comma 668 della Legge n. 147/2013, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, applica la tariffa corrispettiva in luogo della TARI e nella commisurazione della stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Considerato che:

- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Mesero, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

- l'art. 652 L. 147/2013 recita: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al *comma 651* e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'*articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008*, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato";

- ai sensi del successivo comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- con deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF della ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) l'Autorità procedeva ad approvare il *Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025*, definendone ambito di applicazione, definizione delle componenti di costo e procedure di approvazione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, che viene disposto dal gestore del servizio e deve essere trasmesso all'Ente territorialmente competente;

- con deliberazione 386/2023/R/RIF, ARERA ha istituito le componenti perequative, con efficacia a partire dal 1° Gennaio 2024 relativamente alle utenze TARI/TARIP;

- in data 3 agosto 2023 con la Delibera 389/2023/R/Rif è stata integrata e modificata la deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF, prevedendo l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) le regole e le procedure delle entrate tariffarie di riferimento per il biennio (2024-2025).

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/04/2024 è stato adottato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (articolo 7 delibera ARERA 363/2021 e articolo 27 allegato A delibera ARERA 363/2021) e contestualmente è stata approvata la tariffa rifiuti di natura corrispettiva anno 2024 (TARI puntuale);

Dato atto che il PEF per il periodo 2024-2025 è stato validato dalla società Iruka Srl, affidataria del servizio da parte del Comune di Mesero;

Dato atto che nel Piano Finanziario sono individuati i criteri per la tariffa TARI puntuale:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

Preso atto che con Protocollo n. 4016 del 11-06-2025, il Consorzio Navigli spa, in qualità di gestore, ha trasmesso a questo Comune di Mesero l'articolazione tariffaria e determinazione dei parametri K per il calcolo delle tariffe unitarie TARI puntuale, predisposta secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99, come rivisto e integrato dalle Deliberazioni ARERA 443/2019, 363/2021, n. 2/DRif/2021 e 389/2023/R/RIF;

Considerato che la tariffa corrispettiva è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche e la ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Preso atto del contenuto del piano tariffario che contiene l'ammontare delle entrate massime applicabili dell'anno 2025 nel rispetto del limite di crescita previsto, quantificato in € 647.468,96 da assumere in € 466.177,65 per la componente quota fissa e in € 181.291,31 per la componente quota variabile;

Tenuto conto che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa (copertura del 100%), principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

Dato atto che con il PEF 2024-2025 sono state determinate le entrate tariffarie da considerare per l'articolazione tariffaria 2025;

Articolazione tariffaria e determinazione percentuali UD/UND e F/V:

Parametri TARIP		2024		2025
Totale PEF (escluso Tributo provinciale ed esclusa IVA 10%)		597.487,15		654.786,17
Contributo scuole - MIUR		-2.391,04		-2.391,04
Recupero crediti		-4.469,16		-4.469,16
Recupero da sanzioni		-457,01		-457,01
Ulteriori partite approvate dall'ETC		0,00		0,00
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		590.169,94		647.468,96
	%			
GRADO DI COPERTURA	100,00%		100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	60,00%	354.101,97	50,00%	323.734,48
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	40,00%	236.067,98	50,00%	323.734,48
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	72,00%	424.922,36	72,00%	466.177,65
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	28,00%	165.247,58	28,00%	181.291,31
Componente perequativa UR1	-	210,50		208,41
Componente perequativa UR2	-	3.157,50		3.126,56
Totale entrate utenze TARI+Componenti perequative	-	593.537,94		650.803,93

Le % relative alla ripartizione dei costi fissi e variabili restano invariate rispetto al 2024 mentre quelle relative all'introito utenze domestiche e utenze attività si modificano come segue:

	2024	2025
% introito UD	60	50
% introito UND	40	50

Vista la deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, due componenti perequative per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti di cui alla L. 60/2022 (UR1,a) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a), espresse in euro/utenza per anno, da applicare in aggiunta alle tariffe TARI con le modalità e la tariffa/utenza stabilite per l'anno 2025;

Visto il DPCM n. 24 del 21/01/2025, emanato a seguito del D.L. 124/2019 art. 57-bis così come convertito dalla L. 157/2019, con cui vengono definiti i criteri per la definizione delle agevolazioni TARI in favore delle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate (bonus sociale rifiuti);

Vista la deliberazione ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, con cui viene istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a* (in attesa che ARERA definisca le modalità di applicazione) per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociali per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

Considerato che occorre approvare i *parametri K* per la determinazione delle tariffe unitarie e, nello specifico, soltanto i K_a (per le utenze domestiche) ed i K_c (per le utenze non domestiche), in quanto nel Comune di Mesero viene applicata la *tariffa puntuale*, con conseguente determinazione della quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza, come di seguito meglio specificato:

Cat	Descrizione Categoria	K_a
1R	NUCLEO 1	0,8 4
2R	NUCLEO 2	0,9 8
3R	NUCLEO 3	1,0 8
4R	NUCLEO 4	1,1 6
5R	NUCLEO 5	1,2 4
6R	NUCLEO 6	1,3

La tabella sotto riportata riguarda invece i coefficienti K_c relativi alla componente non domestica.

Tutti i valori sono adeguati ai range ministeriali previsti dal DPR 158/99 e il K_c della categoria n. 09 "Case di cura e riposo" è stato modificato da 1 a 0,95; rispetto al 2024 sono state anche eliminate la maggior parte delle categorie sperimentali evidenziate in giallo perché ricomprese in quelle già previste dal DPR 158/99.

Cat	Descrizione Categoria	K_c
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,5
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,36
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,6
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,8
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,9
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,95
11	UFFICI E AGENZIE,	1,1
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,58

13	NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI	1,1
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,5
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTRAUTO	1
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,1
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,91
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,PUB	4,84

24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	4	
25	SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI	2,38	
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2	
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6,06	
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,74	
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,64	
32	AZIENDE AGRICOLE, ALLEVAMENTI ANIMALI, SILVICOLTURA	4	eliminata
35	COSTRUZIONI, IMPRESA EDILE	0,85	eliminata
37	IMBIANCHINO, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI E MURI	0,9	eliminata
39	AUTOTRASPORTI, TASSISTA	0,85	eliminata
41	CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI	0,76	eliminata
43	PALESTRE	0,8	eliminata
44	COOPERATIVE SOCIALI	0,53	eliminata
45	COMMERCIO CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,9	eliminata
46	CENTRO ESTETICO, FISIOTERAPICO, ECC.	4	eliminata
47	TINTORIE E LAVANDERIE	0,9	eliminata
50	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE PER LAVORAZIONI CONTO TERZI	4	eliminata
52	AMBULANTE SOLO DEPOSITO	0,6	eliminata
55	COMMERCIO ALL'INGROSSO BENI DUREVOLI	0,9	
56	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SERVIZI	1,1	eliminata
60	BAR, CAFFE', PASTICCERIE CON LABORATORIO > 20%	3,64	eliminata
63	COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI	0,9	
65	PLURILICENZE NON ALIMENTARI	1,5	eliminata
78	PRODUZIONE PASTI	5	eliminata

Richiamato il regolamento comunale che ha istituito la Tariffa rifiuti di natura corrispettiva (TARI puntuale) in luogo della TARI, con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

Visto che l'articolo 10-ter del D.L. n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”), convertito in Legge 69/2025, ha prorogato per l'anno 2025, il termine per l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento), al 30 giugno.

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Tuel;

Atteso che la presente delibera deve essere trasmessa all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Alle ore 12,20 il Sindaco annuncia l'ingresso in sala dell'Assessore Bertarelli, che partecipa in presenza.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese effettuata per appello nominale, che dà il seguente risultato
Presenti nr. 9 Consiglieri
Favorevoli nr.9

DELIBERA

- **di approvare** quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** l'articolazione tariffaria della tari 2025 (**allegato "a"**), relativo distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, dando atto che le suddette tariffe di natura corrispettiva (tari puntuale) 2025 decorrono dal 01/01/2025;
- **di dare atto** l'articolazione tariffaria per l'anno 2025 modifica i parametri di riparto per la determinazione della tari puntuale (tarip) deliberate nell'anno 2024 e aggiornate ud-und 50%-50%, come meglio dettagliati nella premessa narrativa, a cui specificatamente si rimanda per un'analisi puntuale e dettagliata;
- **di dare atto** che la delibera Arera n. 386/2023/r/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la tari o per la tariffa corrispettiva:
 - *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza/anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza/anno;
- **di dare atto** che la delibera n. 133/2025/r/rif ha istituito la componente perequativa unitaria *UR3,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, che potrà essere aggiornata annualmente dall'autorità;
- **di trasmettere** la presente deliberazione ad Arera;
- **di prevedere** la riscossione tramite emissione di fattura in acconto (calcolata sui 10/12 delle tariffe dell'anno precedente) con rate scadenti il 31/03 ed il 30/06; successivamente si procederà con un'emissione di saldo, con scadenza 31/10, elaborate con le tariffe definite dell'anno di competenza e comprensiva dell'anno precedente. Nel caso in cui la fattura sia di importo inferiore ai 60 euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata.
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

successivamente, stante l'urgenza di dar seguito al suddetto atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese effettuata per appello nominale, che dà il seguente risultato
Presenti nr. 9 Consiglieri
Favorevoli nr.9

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL

approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il Consiglio Comunale ha termine alle ore 12,26.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DAVIDE DOTT.GARAVAGLIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Grosso

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.